



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Servizi Generali e alla Persona – Settore Istruzione e Sport
PEC comune.novatemilanese@legalmail.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2019**

PRIMA PARTE – AMMINISTRATIVA

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.

Il servizio ha ad oggetto l'attività di controllo tecnico-ispettivo sul servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio 2018/giugno 2019.

CPV: 90700000-4 : servizi ambientali

Codice Ateco M 71.2 : collaudi ed analisi tecniche

CIG: Z442119509

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE

Premesso che il valore stimato del presente appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto sono disciplinati dagli atti di gara (lettera d'invito/disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e allegati), dai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 applicabili ai contratti di appalto sottosoglia

ART. 3 – DESCRIZIONE ATTIVITA' DA ATTUARE

Il presente appalto ha per oggetto il controllo tecnico/ispettivo sul servizio di refezione scolastica che prevede:

- ✓ Controllo e verifica delle modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica da parte della Ditta aggiudicataria della procedura
- ✓ Effettuazione di tamponi ambientali e prelievi per analisi chimiche, fisiche e microbiologiche.
- ✓ Incontri con la Comitato Mensa scolastica.

Per il dettaglio delle singole attività, si rinvia alla parte seconda “Specifiche tecniche” del presente capitolato.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è di euro 6.886,00 + IVA 22%.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

I costi della manodopera sono pari a zero in quanto il servizio è da considerarsi a tutti gli effetti di attività ispettiva e quindi da annoverarsi tra quelli di natura intellettuale.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo risultante dalla procedura di gara in 3 tranches.

Le fatture dovranno pervenire alla stazione appaltante entro le seguenti scadenze:

- ✓ 10 luglio 2018 per le prestazioni effettuate nel periodo gennaio/giugno 2018 per un totale di € 2.497,00 diminuito dello sconto offerto in sede di gara + IVA 22%;
- ✓ 10 gennaio 2019 per le prestazioni effettuate nel periodo settembre/dicembre 2018 per un totale di € 1.892,00 diminuito dello sconto offerto in sede di gara + IVA 22%;
- ✓ 10 luglio 2019 per le prestazioni effettuate nel periodo gennaio/giugno 2019 per un totale di € 2.497,00 diminuito dello sconto offerto in sede di gara + IVA 22%;

Il pagamento delle fatture è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e concernente l'appaltatore;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'appalto: degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Bilancio di Previsione, del capitolo e numero dell'impegno di spesa assunto per l'esecuzione del servizio, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione della contratto, il Comune trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

4. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. In particolare l'Ente provvederà a decurtare dal pagamento eventuali prestazioni non effettuate e indicate nel presente capitolato

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.LGS. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento del saldo al termine della prestazione.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e sanzionati all'art. 6 della medesima Legge.

In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata con strumento tracciabile, PEC, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale);

La Stazione Appaltante verificherà che i pagamenti delle retribuzioni siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e sopra richiamate.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve provvedere all'erogazione dei servizi così come richiesti e meglio delineati nella parte seconda "Specifiche tecniche" del presente capitolato.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È espressamente vietato il subappalto del servizio.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. d).2 del D. Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera di invito/disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto di appalto.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.

La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune in luogo dell'appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 12, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore provvede alla gestione del servizio con risorse umane qualificate: lo stesso risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi.

L'appaltatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti dall'appaltatore.

Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 189 del 10 dicembre 2013, per quanto compatibili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile d'insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

L'appaltatore è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell'amministrazione concedente.

ART. 11 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'appaltatore deve comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il nominativo del Responsabile, al quale compete la supervisione sull'esecuzione del servizio oggetto di appalto per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile al Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile dell'appalto è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto e deve essere in grado di assicurare il regolare svolgimento dei medesimi.

Il Responsabile dell'appalto deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione dei servizi.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile dell'appalto (ferie, malattie,

etc.) l'Impresa dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune chiedere la sostituzione del Responsabile dell'appalto, previa congrua motivazione.

ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Trattandosi di servizi per i quali non è previsto l'intervento diretto di operatori comunali e che si esplicano in un tempo limitato di durata non superiore ai due giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008, *Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro*, così come modificato dal D.Lgs.106/2009, non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da parte del Comune appaltante.

ART. 13 - PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) mancato rispetto del numero degli interventi nonché delle prestazioni accessorie previsti per ogni anno scolastico così come indicato al successivo art.23, salvo giustificato motivo oggettivo;
- 2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d'ufficio ;
- 3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio;
- 4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'appaltatore, nell'esecuzione del servizio.

In relazione alla gravità dell'inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente, sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio,

ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio, il Responsabile del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione del servizio, compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dall'appaltatore.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Rup dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- c) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- f) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penali, nel corso di un anno solare, per un importo superiore a € 2.000,00;
- g) cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni;

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante PEC dell'avvenuta aggiudicazione a terzi del servizio. L'appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

ART. 16 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

ART. 17 - CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L'Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 19 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- la garanzia definitiva.

ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante corrispondenza commerciale consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente tramite posta elettronica certificata

L'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE

ART. 23 – INTERVENTI DA ATTUARE

Di seguito si precisano gli interventi specifici correlati all'attività richiesta:

Controllo tecnico-ispettivo sul servizio di refezione scolastica.

L'attività si esplica attraverso gli interventi A.-B.-C.

A. Controllo e verifica delle modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica da parte della ditta aggiudicataria. L'intervento viene erogato attraverso:

- *Effettuazione, durante la durata del contratto, di n.55 sopralluoghi nei refettori delle n.4 scuole statali dell'Istituto Comprensivo Don Milani e n.4 scuole statali dell'Istituto Comprensivo Testori con stesura di apposite relazioni, atte a verificare le modalità di erogazione e somministrazione del servizio nei centri terminali scolastici da parte degli addetti mensa del Concessionario del servizio di refezione scolastica: per ogni intervento si stima un impegno medio di circa 2 ore, relazione inclusa;*
- *Effettuazione, durante la durata del contratto, di n.16 sopralluoghi presso l'attuale Centro Cottura di Novate Milanese sito in via Sturzo 10 con stesura di apposita relazione, atti a verificare le modalità di preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti da parte del Concessionario del servizio di refezione: per ogni intervento si stima un impegno medio di circa 3 ore, relazione inclusa.*

Tali attività hanno lo scopo di verificare la conformità di espletamento del servizio alle prescrizioni igieniche e sanitarie in materia di sicurezza alimentare, nonché agli standard qualitativi imposti dalla normativa e contratto di servizio vigenti. Durante i sopralluoghi verranno controllati:

il rispetto delle norme igieniche, ovvero la conformità delle azioni e dei comportamenti attuati durante tutte le fasi lavorative, inclusa la verifica dell'abbigliamento indossato, con quanto previsto dalla normativa vigente;

il rispetto e la conformità delle modalità di gestione ed erogazione dell'intero servizio con quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto di servizio, con particolare riferimento alla verifica della conformità delle derrate utilizzate in base alla qualità merceologica definita nel contratto di servizio stesso;

la conformità delle azioni e dei comportamenti attuati nell'ambito dell'attività di pulizia, detersione e sanificazione dei locali, delle apparecchiature e delle stoviglie utilizzate;

il rispetto dei menù e delle grammature previste nel contratto di servizio, la corretta gestione della somministrazione delle diete speciali, con indicazioni sull'appetibilità e gradimento degli alimenti;

il mantenimento delle temperature dei pasti trasportati nelle scuole ed il mantenimento della catena del freddo;

la corretta e costante applicazione del sistema di autocontrollo predisposto dalla ditta fornitrice il servizio, incluse la valutazione della metodologia di preparazione, cottura, conservazione, trasporto e distribuzione dei pasti, sulla base della normativa vigente e del contratto di servizio;

la conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

Per ogni sopralluogo la ditta dovrà redigere una specifica relazione nella quale darà puntualmente atto dell'attività di controllo effettuata, degli aspetti verificati e degli eventuali rilievi di non conformità emersi, prospettando altresì le opportune azioni da intraprendere.

Tale relazione dovrà essere recapitata, via mail all'indirizzo pec comune.novatemilane@legalmail.it, all'Ufficio Istruzione del Comune di Novate Milanese entro e non oltre due giorni dalla data in cui è stata effettuato il sopralluogo, per consentire una puntuale

presa d'atto delle situazioni riscontrate e prendere, all'occorrenza, gli eventuali e conseguenti provvedimenti correttivi.

Nei casi di riscontro di eventuali anomalie specifiche che pregiudicano la sicurezza alimentare, la relazione dovrà essere preceduta da un'informativa immediata.

B. Effettuazione durante la durata del contratto di n.28 tamponi ambientali e n.34 prelievi per analisi chimiche, fisiche e microbiologiche.

Dette campionature sono finalizzate a valutare la conformità del servizio sotto il profilo della sicurezza igienica e sanitaria.

Le analisi sugli alimenti, da effettuarsi entro le 72 ore successive al prelievo, saranno eseguite seguendo le indicazioni fornite dalle metodiche internazionali.

Gli esiti delle analisi espletate dovranno essere illustrati in apposita relazione analitica ed esplicativa in termini di conformità/non conformità, approfondendo gli aspetti legati ai fattori di rischio igienico-sanitario che dovessero eventualmente emergere, specificando il livello di gravità delle non conformità rilevate. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano i dati che dovranno essere indicati sulle schede di rapporto delle analisi effettuate:

Identificativo del report con data;

Committente;

Denominazione analisi;

Sede prelievo, indicando l'area specifica, la superficie campionata e le modalità di campionatura;

Data ed ora del prelievo;

Data di accettazione campione, date di inizio e fine analisi;

Denominazione della prova e norma di riferimento;

Risultati ottenuti specificando l'unità di misura;

Giudizio finale con note circa la sussistenza o meno di eventuali fattori di rischio igienico-sanitario.

...altri eventuali parametri previsti dalla normativa..

C. Incontri con il Comitato mensa scolastica.

L'intervento si configura come attività di consulenza specialistica all'Ente Locale in occasione degli incontri da questo convocati per valutare, congiuntamente ai rappresentanti dei genitori e dei docenti, il livello del servizio erogato: per ogni intervento si stima un impegno medio di circa 3 ore.

In particolare verranno:

approfondite le tematiche relative alle competenze specifiche dei commissari in ordine ai loro sopralluoghi, con la predisposizione di idonee schede di monitoraggio e definizione delle procedure di accesso ai refettori;

discusse le proposte ed i suggerimenti in ambito di modifica dei menù, atti ad ottimizzare la funzionalità del servizio e prevenire eventuali criticità o disservizi, o riferiti all'aggiornamento delle schede di rilevazione in uso ai commissari;

trattate le questioni emergenti, direttamente ed indirettamente correlate al servizio.

I costi riconosciuti all'appaltatore per l'esecuzione di tutti gli interventi oggetto del presente capitolato sono quelli che verranno offerti in sede di gara. In considerazione della particolarità e specificità dell'incarico, in tali importi vengono compresi anche tutti gli oneri derivanti da tutti gli interventi d'informazione, consulenza e assistenza all'Ente Locale che si dovessero rendere necessari relativamente all'ambito di pertinenza, in attuazione al presente Capitolato. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono pertanto compresi gli interventi di informazione, consulenza e assistenza riferiti:

all'adeguatezza nutrizionale dei menù;

al gradimento dei menù;

alle proposte di modifica limitata dei menù;

alla tutela della salute dell'utenza scolastica;

alle azioni da intraprendere in occasione del verificarsi di preallarmi/allarmi alimentari (es. sindrome della mucca pazza), o situazioni analoghe;
all'adozione di specifiche misure ed azioni preventive e/o in itinere per aumentare i livelli di sicurezza igienico alimentare.

ART. 24 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Nell'ambito delle prestazioni richieste la ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la presenza costante ed esclusiva del tecnico designato con le caratteristiche sotto indicate in modo da garantire uniformità di valutazione, continuità nel servizio ed esclusivo/unico riferimento.

Il tecnico designato, che deve essere in possesso di laurea specialistica quinquennale in Scienze delle Preparazioni Alimentari o in Scienze e Tecnologie alimentari (vecchio o nuovo ordinamento), deve essere iscritto all'Albo dei Tecnologi Alimentari da almeno 5 anni ed abilitato all'esercizio della relativa professione, assume in via esclusiva la direzione, l'esecuzione e la responsabilità di tutte le prestazioni d'opera ed intellettuali oggetto del presente capitolato.

In casi di temporanea impossibilità del tecnico designato a svolgere il servizio, l'aggiudicatario potrà richiedere all'Amministrazione di svolgere le prestazioni richieste attraverso un altro tecnico, avente i medesimi requisiti professionali ed abilitativi. Il ricorso a questa procedura dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Settore Istruzione e Sport o suo delegato.

Con la stipula del contratto l'aggiudicatario attesta l'attuale assenza di rapporti lavorativi e collaborazioni professionali in corso con l'attuale ditta concessionaria del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Novate Milanese, e/o per società ad essa collegate, assumendo contestualmente l'impegno a non prestare attività professionale a favore della predetta società.

Qualora fosse accertata, in capo alla ditta, la contemporanea presenza di rapporti professionali in corso con la ditta concessionaria del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Novate Milanese e/o con ditte ad essa collegate e/o con ditte che dovessero subentrare nella gestione del servizio di ristorazione presso il Comune di Novate Milanese, il rapporto si intenderà risolto di diritto.

I prospetti che seguono dettagliano gli interventi previsti nonché l'ipotesi di scansione temporale d'esecuzione.

A.S.	Tipo attività	Descrizione	Tipologia intervento	Interventi previsti Gen – Giu 2018
Gen/ Giu 2018	ordinaria	Controllo tecnico ispettivo refezione scolastica	Sopralluoghi refettori	20
			Sopralluoghi CUC	6
			Incontri comitato mensa scolastica	2
			tamponi	10
			prelievi	12
	Spesa massima prevista da considerarsi per l'offerta economica			€ 2.497,00
	IVA 22%			€ 549,34
	Importo Ivato			€ 3.046,34

A.S.	Tipo attività	Descrizione	Tipologia intervento	Interventi previsti Sett – Dic 2018	Interventi previsti Gen - Giu 2019	Interventi previsti nell'a.s.
2018/2019	ordinaria	Controllo tecnico ispettivo refezione scolastica	Sopralluoghi refettori	15	20	35
			Sopralluoghi CUC	4	6	10
			Incontri comitato mensa scolastica	2	2	4
			tamponi	8	10	18
			prelievi	10	12	22
	Spesa massima prevista da considerarsi per l'offerta economica			€ 1.892,00	€ 2.497,00	€ 4.389,00
	IVA 22%			€ 416,24	€ 549,34	€ 965,58
	Importo Ivato			€ 2.308,24	€ 3.046,34	€ 5.354,58

Si precisa che:

i costi degli interventi del servizio risultanti dopo l'applicazione dello sconto offerto in fase di gara per il periodo Gennaio/Giugno 2018 saranno vincolati;
il corrispettivo pluriennale offerto compensa tutti gli oneri, espressi e non espressi, inerenti e conseguenti alle prestazioni di cui al presente capitolato.
saranno riconosciuti solo i compensi dovuti alle prestazioni che verranno effettivamente confermate dall'Amministrazione in corso d'anno: a suo insindacabile giudizio o per sopraggiunti motivi e/o imprevisti di qualsiasi natura, l'Ente Locale si riserva la facoltà di non attivare, in parte o in toto, gli interventi oggetto dell'appalto.
qualora le prestazioni non venissero svolte in parte o in toto, il corrispettivo dovuto alla ditta sarà ridotto in maniera corrispondente, sulla base dell'offerta economica unitaria presentata in sede di gara.

Si precisa che per l'esecuzione e la realizzazione degli interventi previsti, la ditta avrà la possibilità di rapportarsi direttamente con i vari soggetti interessati al servizio di refezione scolastica (ATS, Dirigenza Scolastica,...), previa autorizzazione del Responsabile del Settore Istruzione e Sport o suo delegato.

I giorni in cui verranno effettuati i sopralluoghi per i controlli tecnico-ispettivi dovranno essere preventivamente concertati con l'Ufficio Pubblica Istruzione.

Agli incontri con il Comitato Mensa parteciperà sempre il Responsabile del Settore Istruzione e Sport o suo delegato.

In caso di necessità e a discrezione dell'Ente l'incarico potrà essere ampliato nell'ambito del quinto d'obbligo.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare o di non aggiudicare il servizio in oggetto senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.